

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Cagliari - Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc

La sig.ra **Guglielmino Maria Grazia**, nata a S. Giovanni La Punta il 12.05.1963, ivi residente, via Trovato, 47, c.f. GGLMGR63E52H922L, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura in foglio separato che si deposita in una al presente atto

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, via Dante Alighieri, 23, ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it;

Premesso

1. La ricorrente, è stata assunta a far data dal 01.12.2015 quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente, presso la provincia di Catania, dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge (**doc. 1**);
2. con ordinanza n. 241/2016 (**doc. 2**) il MIUR ha dettato la disciplina del Piano straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 (**doc. 3**);



3. secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 4**) indicando 100 ambiti territoriali specificando a pag. 4 di avere precedenza ex art. 21 l. 104/92 all'assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Catania, giusta documentazione medica (**doc. 5**);

4. il Ministero resistente comunicava alla ricorrente il punteggio attribuito dall'USP di Cagliari pari a 18 punti, oltre 6 punti per il comune ricongiungimento (**doc. 6**);

5. con comunicazione del 24.08.2016 (**doc. 7**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0008 regione Sardegna presso la provincia di Cagliari (ottantaquattresima preferenza espressa), ignorandone il diritto di precedenza, in quanto soggetto disabile; salvo ottenere, per l'anno scolastico 2016/2017, assegnazione provvisoria presso il Circolo Didattico di Sant'Agata li Battiati;

6. con ordinanza n. 221/2017 (**doc. 8**) il MIUR ha dettato la disciplina della nuova mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'11.04.2017 (**doc. 9**);

7. secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di trasferimento, indicando 7 ambiti territoriali e 2 province (**doc. 10**);

8. all'esito della convalida da parte dell'Ufficio, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 24 oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento (**doc. 11**), negandole, ancora una volta, il



movimento richiesto.

9. il punteggio attribuito alla sig.ra Guglielmino, inoltre, è errato in quanto non tiene conto del servizio prestato in qualità di docente presso la scuola paritaria elementare “Mary Poppins” nell’a.s. 2006-2007 e l’“I.C.E. soc. coop. S.r.l.” scuola paritaria elementare nell’a.s. 2007-2008 (**docc. 12-13**) per un totale di 12 punti aggiuntivi raggiungendo, così la somma di 36 più 6 per il comune di ricongiungimento¹;

10. in data 18.05.2017 ha proposto reclamo, rimasto, tuttavia, inevaso (**doc. 14**);

11. nel bollettino pubblicato dall’Usp di Catania dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo 2016 (**doc. 15**) (seconda fase – punti B, C e D dell’art. 6 del CCNI) a Catania (prima preferenza espressa in domanda) risultano assegnati posti a docenti senza precedenza alcuna, ignorando il diritto riconosciuto alla ricorrente dalla legge; lo stesso dicasi anche per la provincia di Siracusa e Messina (**docc. 16-17**); analoga situazione si verifica anche per i movimenti 2017.

12. Non v’è dubbio, pertanto, che la sig.ra Guglielmino abbia diritto, previa verifica delle condizioni di legge per il riconoscimento della precedenza, ignorata dai vari Uffici scolastici, all’attribuzione di uno degli ambiti provinciali di Catania secondo le direttive

¹ La tabella di valutazione B1 allegata al CCNI Mobilità 2017 prevede il riconoscimento di 6 punti per ciascun anno di servizio pre ruolo.



impartite dal Ministero, in ragione del suo diritto ai benefici di cui alla l. 104/92 (Cass. Civ. sent. n. 12729/17 e n. 24015/17).

In *subiecta materia*, per come precisato da diversi precedenti (Trib. di Napoli 07.09.16; Trib. di Foggia 05.10.16), la domanda spiegata in ricorso è volta all'ottenimento della retta assegnazione ad una sede in uno degli ambiti territoriali provinciali di Catania e non già l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri e, pertanto, non ricorrendo alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario non si ravvisa l'opportunità di estendere il giudizio ad altri soggetti anche in ragione del potere riconosciuto all'Ufficio di assegnare i docenti in sovrannumero (Trib. di Vercelli 03.01.17); nello stesso senso Cass. Civ., Sent. n. 4714 del 09.03.04; ci si rimette, in ogni caso, alle determinazioni di codesto On.le Tribunale.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda sono le seguenti.

1. Eccezione di incostituzionalità.

Preliminarmente va sollevata l'eccezione di incostituzionalità delle operazioni di mobilità che hanno interessato l'odierna ricorrente.

Il Miur ha posto in essere delle operazioni di mobilità che non hanno rispettato il principio del merito costituzionalmente garantito.

In realtà non ci troviamo dinnanzi ad una assegnazione di sede definitiva su domanda volontaria, come vorrebbe far credere il Ministero, atteso che l'odierna ricorrente ha dovuto accettare, e



subire, la mobilità nazionale, in evidente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, pena l'azzeramento del punteggio ed il trasferimento d'ufficio mentre ad altri colleghi, anche con punteggi ed anzianità inferiori, veniva confermata una sede più comoda ed agevole.

La ricorrente, che di fatto è stata costretta a dover scegliere ed a presentare domanda di trasferimento su tutto il territorio nazionale, si è vista scavalcata da soggetti muniti di titoli minori, che le hanno impedito di beneficiare dei posti disponibili, in quanto illegittimamente riservati ad altri colleghi.

Invero, il MIUR, con il proprio comportamento, in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato "fasce" di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri, abiurando i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati!

Tale *modus operandi* ha generato, con effetto "a cascata", l'assegnazione di sedi non rispondenti al punteggio e la violazione del principio di uguaglianza, creando un procedimento aberrante ed illogico, oltre che ingiusto.

In particolare si assumono violati i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97, nonché il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3; oltre che l'art. 1 comma 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base delle tabelle di



vicinanza) e l'art. 28 comma 1 d.p.r. 487/1994 a norma del quale nei procedimenti concorsuali della pubblica amministrazione va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

Ciò è quanto ribadito da una recentissima pronuncia del Giudice del Lavoro di Brescia (sent. n. 747/2017) che ritiene “*non condivisibile la tesi sostenuta dal Ministero secondo la quale la previsione dell'allegato 1 imponeva il confronto tra prime preferenze di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante, dunque, come criterio successivo ed eventuale, ribadendo come tale interpretazione si pone in contrasto con la previsione secondo cui non solo per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI, ma anche l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*”.

“È evidente, dunque, che pur elaborando una graduatoria per ciascun ambito, successivamente i dati devono essere incrociati proprio per evitare l'effetto paradossale che in concreto si è verificato” (cfr. Trib. Venezia, ord. 6962/16).

“Del resto non è affatto pacifico che il tenore letterale dell'Allegato 1 al CCNI espliciti il criterio della preferenza a discapito di quello del



punteggio e ove mai detta norma si prestasse ad una pluralità di interpretazioni, rendendo la prassi adottata dal Miur potenzialmente compatibile con il dato letterale, è obbligo del giudicante favorire l'interpretazione conforme alla Costituzione” (cfr. Trib. Monza, sent. n. 306/17).

Nello stesso senso anche il Tribunale di Monza: “...il principio meritocratico del pubblico concorso è di rango costituzionale, discendendo dagli artt. 3, 51 e 97 Cost; tale principio implica che a maggior punteggio corrisponda maggior favore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato” (cfr. Tribunale di Monza, sent. 88/2017).

La procedura di mobilità volontaria integra, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con pronuncia 26420/2006 “una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi è una cessione del contratto.”

La fonte principale con cui l'ordinamento nazionale regola l'istituto della mobilità volontaria è l'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, che può essere integrato dalla contrattazione collettiva, che, come è



noto, non può mai porsi in contrasto alla legge, per quanto stabilito dall'art. 2 del citato D. Lgs.

L'art. 30 del Testo Unico del Pubblico Impiego chiarisce inoltre, al comma 1 che: *“Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, **fissando preventivamente i criteri di scelta**”.*

Appare evidente che, sebbene la procedura di mobilità attenga alla fase di gestione del rapporto di lavoro, il legislatore abbia inteso disciplinarla da aspetti con vocazione pubblicistica, atteso il richiamo alla pubblicità, alla trasparenza e all'evidenza pubblica.

Proprio a tale riguardo la Consulta con pronuncia n. 324/2010 ha specificato che: *“L'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410). Si è, pertanto, in materia di rapporti di diritto privato e gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009 rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost., e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.”*

Sicchè, seppure non si tratti di procedure di reclutamento, la mobilità volontaria è suscumbibile nell'alveo delle procedure comparative, che debbono esplicarsi secondo la valutazione



comparativa di titoli, oggetto di pubblicità, al fine di scongiurare qualunque forma di discrezionalità o arbitrio a svantaggio di ciascun candidato.

Occorre quindi un criterio meccanico, privo di qualsivoglia discrezionalità, allo scopo di garantire, mediante il ricorso all'oggettività, il risultato della trasparenza e dell'imparzialità.

Occorre precisare sin da subito che il legislatore, secondo quanto prescritto dal comma 108 art. 1 l. 107/2015, non ha previsto alcuna distinzione tra i docenti, anzi ne garantisce parità di trattamento nelle operazioni di assegnazione.

La procedura consta infatti di quattro fasi e distingue le modalità di mobilità tra i docenti assunti a seguito del superamento del concorso 2012 e i docenti assunti, provenienti da Graduatorie e Esaurimento; il tutto in spregio alla normativa inderogabile di cui al Testo Unico del Pubblico Impiego.

La modalità di assegnazione di sede definitiva non si basa sul principio della meritocrazia e dei punteggi attribuiti a ogni singolo docente; di talchè si determina un trattamento discriminatorio tra lavoratori, in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Come ben argomentato dal Tribunale di Pisa il trasferimento presso una sede più gradita è *“un'utilità che a questo punto non attiene più alla fase di assunzione bensì ad un normale atto di gestione del rapporto, la mobilità volontaria, per la quale vale il criterio del maggior punteggio...”*.



È, altresì, evidente la violazione dell'art. 1 comma 73 della legge 107/2015 laddove prevede espressamente che **la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera negli ambiti territoriali, coinvolgendo tutti i docenti senza distinzione alcuna.**

Invero ci troviamo dinnanzi ad una irrazionale diversificazione di soggetti con situazioni analoghe che ha di fatto limitato la tutela dei docenti trasferiti in favore di altri e basata esclusivamente sull'assunzione precedente o successiva all'a.s. 2014/2015 e sul canale di reclutamento benché fosse trascorso un anno dal momento dell'assunzione.

È stato ripristinato, in modo sibillino, il principio della cosiddetta “coda”, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 41/2011, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, nella quale si legge “...dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla



legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”².

Il medesimo principio, già dichiarato incostituzionale, prende nuova forma e vigore incomprensibilmente, nelle operazioni di mobilità 2016 e successive: posti riservati, fasi successive, canale di reclutamento, tutti principi che importano il sacrificio del “merito” dato, in via esclusiva, dal punteggio convalidato dagli Uffici.

² L'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, con sentenza 234/2016, ha già applicato in altra controversia il principio sopra richiamato.



Conseguentemente, ci troviamo al cospetto di una deroga per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere le legittime aspettative ed i diritti della ricorrente.

Non è plausibile né legittimo, infatti, che docenti collocati da tempo in GAE, con svariati anni di servizio, oltre che di età, si siano visti assegnare degli ambiti territoriali situati a migliaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti, anche solo idonei del concorso 2012, con neanche un giorno di servizio, senza abilitazione, senza precedenza alcuna, con punteggio inferiore siano stati assegnati, paradossalmente a sedi per le quali la ricorrente aveva espresso preferenza prioritaria³.

A causa dell'applicazione di un tale principio "discriminatorio", la sig.ra Guglielmino è stata travolta da un insolito effetto "scivolamento" che l'ha portata, nonostante le condizioni di salute precarie in cui versa, ad ottenere sede in una provincia lontanissima dalla propria residenza, non trovando posto in alcun altro ambito in posizione migliore; ciò calpesta i diritti della dipendente pubblica e contrasta, insanabilmente con i principi

³ L'ennesima assurda illogicità dell'impianto normativo è rappresentata dalla precedenza riconosciuta, tanto al momento dell'assunzione quanto nelle procedure di mobilità, agli idonei del concorso 2012. Detti soggetti, a mente del D.D.G. 82/2012 art. 13 c. 3, con il quale è stato bandito il concorso docenti 2012: *"Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4 (sprovvisti di abilitazione) ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento", NON SONO ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO* (TAR Lazio, sent. 4192/2014).

Secondo quanto stabilito dal citato provvedimento, per gli idonei, ovvero coloro che hanno superato le prove concorsuali ma non risultano in posizione utile per l'immissione in ruolo, non è riconosciuta l'abilitazione; il risultato di tale abominio è che nelle scuole degli ambiti preferiti dalla deducante, si trovano oggi con buona pace del principio di imparzialità, soggetti senza servizio, senza titoli di accesso e persino senza abilitazione che, pertanto, non potrebbero nemmeno esercitare la docenza.



posti dall'ordinamento a tutela della salute, oltre che dell'unità familiare.

Il CCNI sulla mobilità ha, pertanto, creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa scolastica.

Siamo di fronte a quelle che il CdS (sent. 3008/2017) inserisce fra le cd leggi provvedimento, ovvero di quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto (Corte cost. 20 novembre 2013 n. 275).

I destinatari delle norme in questione, infatti, sono solamente quei soggetti, che hanno partecipato al piano straordinario di mobilità, con gli esiti infausti che hanno coinvolto anche la deducente.

Per costante giurisprudenza della Corte, le leggi provvedimento non sono di per sé contrarie alla Costituzione, la quale non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono però sottostare “ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio”: così ancora la citata sentenza 275/2013.

In particolare, com'è noto, l'art. 51 comma 1 prima parte Cost. dispone che *“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*.

Il principio di uguaglianza è poi stabilito in generale dall'art. 3.



Infine, l'art. 97 comma 4 prevede che *“Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*.

La giurisprudenza interpreta il requisito del *“pubblico concorso”* di cui all'art. 97 comma 4 Cost. nel senso che esso sia rispettato ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui quali, ex multis C. cost. 24 giugno 2010 n. 225 e 13 novembre 2009 n. 293: aperta, comparativa, congrua.

Ciò per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti e che consenta di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

La regola del pubblico concorso ammette eccezioni **“rigorose e limitate”** (Corte Cost. 293/09), subordinate a due requisiti: **“specifica necessità funzionale”** dell'amministrazione, ovvero **“peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”**.

Va da sé che non possano integrare valide ragioni di interesse pubblico né l'esigenza di consolidare il precariato, né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti – così C. cost. 3 marzo 2006 n. 81- né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell'amministrazione – come ritenuto da C. cost. 4 giugno 2010 n.195.



Un concorso riservato, infatti, può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione, e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione, come affermato dalla sentenza 293/2009.

Le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto, come ritenuto, sempre fra le molte, da C. cost. 29 aprile 2010 n.149.

La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all'evidenza un'eccezione alla regola del pubblico concorso, perché ha dato precedenza a "colleghi" della ricorrente riservando loro dei posti a prescindere dal punteggio posseduto; consentendo soltanto ai citati docenti di aspirare ad un'assegnazione "comoda", abiurando al principio dell'"apertura" alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

La procedura in esame appare, altresì, istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla; anzi la divisione in fasi e sottofasi, sembra più dettata da ragioni politiche che di buon funzionamento.



Così come strutturato, il piano straordinario della mobilità non garantisce la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire; tanto ciò è vero che soggetti privi di esperienza e, nel caso degli idonei al concorso 2012, anche di abilitazione, sono stati preferiti a soggetti aventi pari dignità nell'assegnazione della sede definitiva per un triennio.

In ragione delle superiori argomentazioni, codesto Tribunale vorrà valutare se disapplicare il contenuto delle norme pattizie poste in violazione della Carta Costituzionale ovvero, laddove ravvisi opportuno l'intervento del Giudice delle Leggi, voglia sospendere il presente giudizio per trasmetterne i relativi atti.

2. Mancato riconoscimento della precedenza ex l. 104/92.

(cfr. doc. 5).

Il trasferimento e/o permanenza della ricorrente presso un ambito territoriale così lontano dalla propria residenza rischia di pregiudicare in maniera infausta i diritti del disabile che, proprio in quanto persona svantaggiata, avrebbe necessitato di maggior tutela da parte dell'amministrazione e dall'intero tessuto sociale; si chiede, pertanto, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio all'illegittima condotta del Ministero resistente.



Ai sensi del CCNI Mobilità, la precedenza che ci occupa è inserita nell'art. 7 comma 1 parte III), dove si indicano quali requisiti è necessario avere per esserne beneficiari:

“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera



nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.”

Ne consegue che il contratto collettivo sopra richiamato, con riferimento alle situazioni di handicap, prevede una graduazione nelle precedenzae relative alle "operazioni di trasferimento", assegnando le priorità a seconda delle categorie di menomazione.

Ed infatti, a mente dell'art. 21 l. 104/92 *“La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”*.

Ne deriva il diritto del lavoratore di scegliere, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, il cui unico limite è rappresentato da comprovate esigenze di organizzazione aziendale, a fronte di un equilibrato bilanciamento di interessi.

Ed infatti, secondo quanto disposto dal Tribunale di Vercelli *“...È indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto all'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a*



comprimere il diritto del disabile, perché, altrimenti, questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro” (doc. 18).

A sua volta, l'art. 601 del d.l.vo n. 297/94 (T.U. in materia di istruzione) afferma che “gli articoli 21 e 33 della legge 104/92, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co.1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co.2).

È evidente che le procedure di mobilità ed il CCNI violino tutti quei principi e le norme che il legislatore ha inteso porre a tutela dei soggetti più deboli, derogando alle norme pubblicistiche volte ad attuare i principi fondamentali di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) che, nella fattispecie in esame, si traducono nel diritto della persona affetta da invalidità a ricevere cura ed assistenza continue.

Si osserva che, pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 21 L. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità



umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 l. 104/1992).

È, dunque, dalla ratio e dal tenore letterale dell'art. 21 L.104/92 che si ricava la natura imperativa della norma per la quale non è necessaria un'esplicita previsione di inderogabilità e la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° comma c.c..

Detta norma si configura, infatti, quale disposizione di una *lex specialis* rispetto alle norme di rango secondario contenute nel CCNI in materia di assegnazioni e trasferimenti e come tale non può ritenersi implicitamente abrogata neppure dalle norme



successivamente intervenute in tema di collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Orbene, nessuno dei superiori principi è stato applicato dagli Uffici del Miur che stanno negando un imprescindibile diritto della ricorrente che, ha diritto all'assegnazione in uno degli ambiti provinciali di Catania, nel rispetto dei benefici di cui gode.

3. Servizio prestato nella scuola paritaria e sua valutazione.

Il principio di equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche è confermato dal loro inserimento nel sistema nazionale dell'istruzione con possibilità, per le paritarie, di rilasciare titoli di studi aventi il medesimo valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità, gli esami di stato.

Come già sostenuto in numerose pronunce intervenute sul punto, deve darsi atto come la legge 62/2000 abbia espressamente affermato che **il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie** e che queste ultime svolgono un **servizio pubblico** in vista dell'obiettivo prioritario di espansione dell'offerta formativa perseguito dallo Stato (art. 1 comma1).

Giova rilevare come lo stesso Ministero dell'Istruzione abbia finito per contraddire se stesso nell'abiurare al principio sancito dalla



legge 62/2000 in occasione della sottoscrizione del CCNI; non v'è chi non veda come una simile condotta risulti singolare.

Ciò ancor di più se si considera che, proprio di recente, nel bandire il concorso a dirigente scolastico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.11.2017 n. 90 (**doc. 19**), all'art. 3 (Requisiti di ammissione): "...Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62.

Il regolamento dello stesso concorso, approvato dal CdS ha stabilito all'art. 6 che *"al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale può partecipare il **personale docente...che abbia maturato nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione** un servizio..."*; la condotta ministeriale si appalesa singolare.

Mentre nella mobilità dei docenti si esclude la valutazione del punteggio per il servizio paritario, viceversa la si riconosce ai fini dell'accesso ai ruoli di dirigente scolastico.

A ben vedere, la norma è univoca e non si presta a simili ambivalenti interpretazioni; secondo il testo normativo **"...le scuole paritarie appartengono al sistema nazionale dell'istruzione"**.

Anche il D.L. 255/2001 (art. 2 comma 2), preso atto della suddetta equiparazione, ha disposto che i servizi di insegnamento prestati dal 01.09.2000 nelle scuole paritarie di cui alla l. 62/2000



debbano essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Non vi è, perciò, alcuna ragione per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, applicabile, anche in via estensiva, alla sola formazione delle graduatorie ad esaurimento valide per l'assunzione del personale docente statale.

Appare, inoltre, alquanto paradossale oltreché **“irragionevole equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento ...omissis... e non valutarlo, viceversa, ai fini della mobilità”** (Tribunale di Trieste ord. n. 2300 del 03.10.2016).

Ciò detto trova conferma anche nell'art. 485 del D.Lgs. 297/94, laddove prevede il riconoscimento del servizio di ruolo o pre ruolo svolto presso le scuole pareggiate o parificate (così venivano definiti gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali nella disciplina previgente), in applicazione, tra l'altro, dei principi costituzionali; ovviamente previa disapplicazione della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI mobilità.

Nello stesso senso si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cds ordinanze richiamate in nota).

Non si può, pertanto rimanere inerti di fronte alle numerosissime pronunce dei Tribunali d'Italia che hanno accolto le domande di migliaia di docenti che, come la ricorrente, hanno legittimamente chiesto ed ottenuto il riconoscimento dei servizi suddetti,



confermando l'esistenza del principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole statali in quanto esercenti il servizio pubblico all'istruzione⁴.

In considerazione di quanto esposto, avuto riguardo alle molteplici disposizioni normative nonché agli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati in materia di parità scolastica, il CCNI sulla mobilità, nella parte in cui esclude qualsiasi attribuzione di punteggio in sede di mobilità per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari, risulta del tutto incoerente ed irrispettoso dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto e, pertanto, se ne chiede la disapplicazione.

Diversamente opinando, inoltre, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria al principio di uguaglianza, non essendovi ragione di discriminare, in sede di mobilità, tra servizi facenti parte di un unico sistema di istruzione e, dunque, aventi, per legge, la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

“Il legislatore, in ossequio ai principi costituzionali volti a rimuovere ogni distinzione discriminante tra scuole pubbliche e private, ha

⁴ (cfr. TL Verbania, sent. 129/2017; TL Milano, sentt. nn. 2267/2017 e 2268/2017; TL di Roma, sent. n. 2652/2017; TL Velletri, ord. n. 7634/2017; TL Parma, sent. n. 95/2017; TL Ferrara, ord. n. 356/2017; TL Palermo, sentt. nn. 2124/2017 e 2130/2017; TL Catania, sent. n. 20935/2017; TL Novara, ord. del 16.02.2017; TL Frosinone, sent. n. 961/17, TL Messina, ordd. n. 66/2016 e 68/2016; decr. n. 21774/2016 e n. 21773/2016; TL Livorno sent. n. 3856/16; TL Mantova sent. n. 505/16; TL Treviso sent. n. 4070/16; TL Forlì sent. n. 2821/16; TL La Spezia sent. n. 3882/16). Anche la Giustizia Amministrativa è dello stesso avviso come si evince dall'Ord. CdS 7.03.17, 10.11.17 e Decr. CdS 11.09.2017 e CdS 1102/02.



espressamente previsto, in relazione all'insegnamento, l'esclusione di ogni differenziazione correlata alla natura pubblica o privata della scuola nel caso in cui oggetto di valutazione debba essere l'esperienza maturata; ciò sia nell'art. 2, c. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, ai fini dell'ammissione ai corsi abilitanti di cui all'o.m. 33/2000 (come confermato dall'interpretazione della norma sposata nelle sentenze TAR Palermo, II, n. 296/04 e Tar Catanzaro, n. 2064-05), che nella L. 10 marzo 2000, n. 62.” (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 17/03/2006, n. 584).

Sul punto il Consiglio di Stato: *“L'art. 2 D.L. n. 255/2001, in relazione alla distinzione tra scuola pubblica (annoverante pure scuole non statali, come quelle comunali) o statale e privata (o, meglio, non pubblica), ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000 a quelli prestati nelle scuole statali.” (Cons. Stato Sez. VI, 22/02/07, n. 935)*

“Nel settore del riconoscimento della parità scolastica, l'indubbio favor costituzionale per il principio di libertà dell'iniziativa economica non può condurre a un indiscriminato ed antisistemico vantaggio in favore degli operatori professionali del settore dell'istruzione, in specie laddove tale vantaggio postuli una ingiustificabile deroga a principi e limiti posti a presidio di altri interessi e valori di pari rango



costituzionale” (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2012, n. 2910).

La pari dignità riconosciuta *ex lege* alle scuole paritarie ed a quelle statali implica che il servizio svolto nelle prime non possa essere valutato diversamente, poiché in caso contrario si verificherebbe una grave discriminazione altamente lesiva della dignità del lavoratore.

In tal senso si è espresso il **Tribunale della funzione pubblica dell’Unione Europea**, laddove non si ritiene ragione sufficiente, per un diverso trattamento, la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo. In tale sentenza si rammenta che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario.

E’ orientamento costante della giurisprudenza che, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata, si configura una violazione della parità di trattamento (sentenza del 30.04.2009 Aayhan c/ Parlamento, F65/07, punti 101 e 102).

Ne consegue l’illegittimità della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI, nella parte in cui non riconosce la valutabilità ai fini dell’effettuazione della procedura di mobilità di tale servizio, trattandosi di disposizione, in quest’ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge,



con conseguente nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40 comma 1 d.lgs. 165/2001 (*Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*) e sua disapplicazione, ai sensi del combinato disposto del comma 3 *quiquies* dello stesso articolo (*Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma c.c.*) e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c..

Ha, dunque, errato il Ministero nel non riconoscere alla ricorrente, ai fini della menzionata procedura di mobilità, il servizio prestato presso la scuola paritaria elementare "Mary Poppins" nell'a.s. 2006-2007 e l'"I.C.E. soc. coop. S.r.l." scuola paritaria elementare nell'a.s. 2007-2008 per un totale di 12 punti aggiuntivi con conseguente erroneità del mancato trasferimento, tenuto conto del punteggio correttamente calcolato.

Ed infatti, con le dovute quanto necessarie correzioni, la ricorrente passerebbe nella mobilità 2016 da 18 a 30 punti oltre 6 per il comune di ricongiungimento e nella mobilità 2017 da 24 a 36 punti oltre ai 6 per il comune di ricongiungimento, collocandosi in



posizione utile per l'assegnazione definitiva in uno degli ambiti di Catania od in altro provinciale viciniore.

4. Violazioni di legge

Invero, quanto disposto dal CCNI si pone, altresì, in netto contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di personale docente e di mobilità professionale: è evidente la violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Chiaro è, poi, l'art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità professionale laddove individua in maniera corretta e rigorosa i margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che deve operare, sempre e comunque, senza pregiudicare e/o modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda.

Quanto finora argomentato trova conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta all'art. 2, commi 2 e 3 bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

Ma vi è di più.



L'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che **“i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici”**; da ciò l'inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi B e C del piano straordinario.

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derogate dalla contrattazione collettiva.

Tutto ciò detto a conferma dell'illegittimità, dell'arbitrarietà nonché dell'illiceità delle procedure adottate dal MIUR in materia di mobilità.

La ricorrente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi B e C del Piano Straordinario di immissioni in ruolo si ritrova, ad oggi, a dover subire una situazione di grave disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge; di fatto è stata costretta a dover scegliere ed a presentare domanda di trasferimento su tutto il territorio nazionale, e si è vista scavalcata da soggetti senza precedenza alcuna, oltre che muniti di titoli minori, che le hanno impedito di beneficiare dei posti disponibili, in quanto illegittimamente riservati ad altri.

La procedura di mobilità è, altresì, viziata dall'assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.



Il sistema automatizzato tanto sbandierato dal Ministero (cd. Algoritmo), cui è stata affidata la gestione delle operazioni di mobilità, ha evidenziato falle ed errori come quello commesso nel caso che ci occupa e, circostanza ancor più grave, non ha tenuto conto delle specifiche situazioni di ogni docente che sfuggono ad una mera e meccanica attribuzione di sede.

Ci si chiede il motivo per il quale il Miur non abbia voluto pubblicare il reale funzionamento dell'algoritmo se, come sostiene, è un programma perfetto e regolarmente funzionante.

A ciò si aggiunga che il Miur attraverso il suo "algoritmo", utilizzato per l'assegnazione automatica della sede, e del quale non è dato conoscere il funzionamento, ha operato in violazione di legge, come riconosciuto anche dalle pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Lazio, sentenza n. 3769/2017) (**doc. 20**) nonché del Consiglio di Stato (ordd. nn. 1399/17, 1401/17, 1585/2017 e 1586/2017) (**docc. 21-24**).

Inoltre, come emerge anche dalla perizia tecnica di parte (**doc. 25**) all'uopo redatta, i gravissimi errori riscontrati nella mobilità non possono essere derubricati a meri refusi di compilazione telematica della domanda di mobilità da parte degli insegnanti, ma sono il frutto di **un sistema inefficiente, poco trasparente e non confacente ai fini operativi da raggiungere** che non garantisce né soddisfa i reali bisogni del mondo dell'istruzione.



Tutti i movimenti disposti sulla scorta di tale sistema automatico devono, pertanto, ritenersi nulli (doc. 26)

È stato evidenziato che **le omissioni cui è incorso il Ministero,** nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del Tar, **hanno inficiato in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale.**

A tal proposito si chiede sin d'ora che Codesto Giudicante voglia ordinare al Miur la produzione dei codici sorgente su cui si basa l'algoritmo, al fine di verificarne il funzionamento, con disponenda Ctu.

Non è plausibile, infatti, che la sorte dei docenti italiani e delle loro famiglie sia stata rimessa ad un sistema risultato non funzionante, che ha gestito le operazioni di trasferimento senza, tra l'altro, rispettare i criteri stabiliti nel contratto sulla mobilità; e così, docenti con punteggi evidentemente più alti, si sono ritrovati per assurdo in posizioni svantaggiate, come nel caso della ricorrente che, in ragione della precedenza di cui gode, avrebbe potuto/dovuto avere sedi ben più vicine alla propria residenza.

Per tutto quanto fin qui descritto, ed anche per quanto sta emergendo dalla richiamata giurisprudenza amministrativa con riferimento agli atti macro-organizzativi del piano straordinario,



risulta leso il diritto della ricorrente a partecipare ad una procedura trasparente, scevra da “...*automatismi informatici d’altro tenore...*”, nella quale ciascun aspirante concorra a parità di trattamento e sulla scorta dei titoli posseduti e del punteggio convalidato.

Detto diritto ha rilievo costituzionale nella misura in cui l’intero piano di mobilità non ha premiato il merito, non ha assegnato con equilibrio, anzi, sembrerebbe che abbia voluto penalizzare una cospicua porzione dei propri docenti con l’unica “colpa” di aver supplito, per decenni, alle gravi carenze di organico della scuola italiana.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate dall’odierna deducente che, pertanto, ha diritto ad ottenere sede in uno degli ambiti della provincia di Catania.

Per i suesposti motivi la sig.ra Guglielmino Maria Grazia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che Codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica, voglia accogliere le seguenti

domande

a. In via preliminare, giusta eccezione di incostituzionalità avanzata sub. 1) del presente ricorso, valutatane la fondatezza, disporre la sospensione del presente giudizio ordinando la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;



- b. nel merito, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a godere dei benefici di cui alla l. 104/92 nelle procedure di cui al piano di mobilità straordinario 2016;
- c. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, in quanto soggetto disabile con invalidità superiore ai due terzi, a permanere presso la provincia di Catania, comune di residenza;
- d. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria elementare “Mary Poppins” nell’a.s. 2006-2007 e l’“I.C.E. soc. coop. S.r.l.” scuola paritaria elementare nell’a.s. 2007-2008 per un totale di 12 punti nella mobilità, nonché ai fini della ricostruzione di carriera;
- e. conseguentemente ritenere e dichiarare illegittima assegnazione della ricorrente presso l’ambito 0008 regione Sardegna provincia Cagliari per tutte le ragioni evidenziate in ricorso;
- f. conseguentemente, previo ordine di correzione di detto punteggio, ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di trasferimento;
- g. per l’effetto, ordinare all’amministrazione resistente di procedere all’assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Catania;
- h. con vittoria di spese e compensi di giudizio.

In via istruttoria si chiede ex art. 210 cpc di ordinare al Miur la produzione dei codici sorgente che hanno gestito le operazioni di mobilità.



Per l'esito positivo, in rito disporre consulenza tecnica d'ufficio che ne accerti la corretta funzionalità.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano: 1) contratto di assunzione; 2) Ordinanza 241/2016; 3) CCNI Mobilità 2016; 4) domanda di mobilità 2016; 5) documentazione medica; 6) comunicazione punteggio; 7) provvedimento di assegnazione; 8) ordinanza 221/2017; 9) CCNI 2017; 10) domanda mobilità 2017; 11) comunicazione punteggio; 12-13) certificati di servizio; 14) reclamo; 15) bollettino USP di Catania 2016; 16) bollettino USP di Siracusa 2016; 17) bollettino USP di Messina 2016; 18) Tribunale di Vercelli ord. del 12.01.2017; 19) bando concorso dirigente scolastico; 20) Tar Lazio, sentenza n. 3769/2017; 21-24) Consiglio di Stato ordd. n. 1399/17, 1401/17, 1585/2017, 1586/2017; 25) perizia tecnica sull'algoritmo; 26) rassegna stampa.

Messina 26 gennaio 2018

Avv. Giuseppe Minissale

